

DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024
284/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI IN MERITO AGLI
ACCONTI PER GLI ONERI NUCLEARI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1302^a riunione del 10 luglio 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom (di seguito: decreto legislativo 230/95);
- il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 2 dicembre 2004;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 gennaio 2021, 12/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 348/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 529/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2022/R/eel);
- il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)" (di seguito: TIPPI), approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2024, 93/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 93/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 148/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2024/R/eel);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: Sogin) prot. 36166 del 27 giugno 2024 (prot. Autorità 45783 del 28 giugno 2024) (di seguito: comunicazione 27 giugno 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l’Autorità ridetermina gli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari), sulla base di un programma presentato da Sogin e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l’Autorità ha trasmesso, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, altresì, che l’Autorità comunichi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10 prevede che Sogin è il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell’esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT), comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- l’articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge di Bilancio 2023 dispongono che, a partire dal 2023, gli oneri nucleari non sono più a carico delle utenze elettriche, bensì direttamente del Bilancio dello Stato, lasciando comunque invariati i poteri dell’Autorità in termini di determinazione degli oneri nucleari sulla base di criteri di efficienza economica.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 348/2021/R/eel, l’Autorità ha approvato il TIDECN, recante i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning*” (TIDECN) per il terzo periodo di regolazione (2021-2026);
- il TIDECN fissa i criteri di efficienza economica ai fini della determinazione degli oneri nucleari per il terzo periodo regolatorio in relazione alle attività di *decommissioning*, ossia a tutte le attività che rientrano nel perimetro degli oneri nucleari, con l’esclusione delle attività relative al DN-PT;
- le attività per il DN-PT, benché i relativi costi rientrino in quota parte nel perimetro degli oneri nucleari, e siano pertanto soggette alla definizione di criteri di efficienza economica ai sensi di quanto previsto dal decreto 26 gennaio 2000, hanno caratteristiche diverse da quelle delle attività di *decommissioning* e pertanto hanno reso necessaria la definizione di una regolazione *ad hoc*;
- i costi sostenuti da Sogin fino al 31 dicembre 2020 per il DN-PT sono stati valutati dall’Autorità con la deliberazione 529/2022/R/eel, in esito all’istruttoria avviata con la deliberazione 12/2021/R/eel;
- con la deliberazione 529/2022/R/eel sono stati altresì approvati i “Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti da Sogin per le attività di localizzazione e autorizzazione del Deposito Nazionale Parco Tecnologico di cui all’articolo 25, del decreto legislativo n. 31/10”, che si applicano dal 1 gennaio 2021 fino all’ottenimento da parte di Sogin della Autorizzazione Unica.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all’esercizio di impianti nucleari deve “*prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare*”;
- il quadro regolatorio dell’Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT;
- le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel, riguardano anche le attività in corso per l’individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT;
- le erogazioni in acconto, sia per l’attività di *decommissioning* che per il DN-PT, sono dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del comma 16.1, lettera b), del TIDECN;
- i conguagli sono definiti a seguito del riconoscimento dei costi a consuntivo; il comma 8.7 e successivi del TIDECN disciplinano il meccanismo degli “acconti nucleari” sulla base del quale vengono valorizzati gli eventuali interessi che Sogin deve riconoscere sugli acconti.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 633/2023/R/com, 93/2024/R/com e 148/2024/R/eel, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 10.1, lettera a), del TIPPI (di seguito: conto A2), alla Sogin, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al DN-PT, per i mesi da gennaio a luglio del 2024, sulla base del piano finanziario trasmesso da Sogin e suoi successivi aggiornamenti;
- con la comunicazione 27 giugno 2024, Sogin ha trasmesso all’Autorità l’aggiornamento del piano finanziario 2024, in cui, a fronte di una riduzione complessiva delle erogazioni attese per l’anno 2024 da 340 a 300 milioni di euro, si evidenziano le erogazioni necessarie per i prossimi tre mesi, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al DN-PT.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in linea con l’ultimo aggiornamento del piano finanziario di Sogin, dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di:
 - 10 milioni di euro entro il 16 settembre 2024;
 - 20 milioni di euro entro il 15 ottobre 2024a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 15 ottobre 2024, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT

DELIBERA

1. di dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di
 - 10 milioni di euro entro il 16 settembre 2024;
 - 20 milioni di euro entro il 15 ottobre 2024a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
2. di dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione a Sogin di 0,5 milioni di euro entro il 15 ottobre 2024, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT;
3. di comunicare il presente provvedimento a Sogin S.p.A.;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini